

## **Legge Regionale Umbria n. 6 del 28/2/1994**

### **DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI**

#### **Articolo 1**

##### *Finalità*

1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

1 bis. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con:

- a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione;
- b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria [1].

1 ter. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 2 [1].

#### **Articolo 2**

##### *Ambiti in cui la raccolta è libera [2]*

1. La raccolta dei tartufi è libera:

- a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;
- b) nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di «riserva integrale» come definite dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani;
- c) nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria.

#### **Articolo 3**

##### *Delimitazione delle tartufaie*

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purchè vengano apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le Comunità montane, su parere della competente commissione autorizzano la delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione [3].

3. Le tabelle devono essere posti ad almeno 2,50 m<sup>o</sup> di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con lo scritta a stampatello ben visibile da terra << Raccolta dei tartufi riservata >>. Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno [4].

## **Articolo 4**

### *Tartufaie controllate*

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.
2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici [5].
- 2 bis. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie [6].
- 2 ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufaia controllata è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione.
- 2 quater. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari [6].
- 2 quinquies. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 2 quater è elevato a quindici ettari [6].

## **Articolo 5**

### *Miglioramenti*

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
  - a) decespugliamento e/ o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
  - b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
  - c) sarchiatura annuale della tartufaia e/ o delle singole cave;
  - d) potatura delle piante simbiotiche;
  - e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
  - f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
  - g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
  - h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
  - i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto [7].
3. Le operazioni colturali e gli interventi comunque prescritti dalla commissione di cui all'art. 6 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento [9].
4. Le operazioni colturali di cui al comma precedente valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.
5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante

tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all' art. 6, in sede di sopralluogo; la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale [8].

## **Articolo 6**

### *Commissioni*

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall' apposita commissione tecnica costituita presso ogni Comunità montana e composta da:

- a) un rappresentante della Comunità montana che la presiede;
- b) un rappresentante della Regione indicato dall' Assessore all' agricoltura e foreste;
- c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
- e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell' importo di euro 26,00. Per i dipendenti regionali designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in tema di emolumenti [10].

3. Ai componenti della commissione esterni all' Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l' indennità di missione nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale.

## **Articolo 7**

### *Parere della commissione*

1. Le Comunità montane curano la pubblicizzazione del parere della commissione tramite affissione all' Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. La Comunità montana deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all' interessato.

## **Articolo 8**

### *Tartufaie coltivate*

1. Per tartufaia coltivata s' intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento, poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate [11].

- 1 bis. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 19 [12].
2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell' intervento.
3. Ai fini dell' attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma verificate dalle commissioni di cui all' art. 6 della presente legge.

## **Articolo 9**

### *Riconoscimento tartufaie*

1. La Comunità montana competente per territorio, dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all' art. 6. L' Ufficio foreste ed economia montana della Giunta regionale provvede alla tenuta degli Albi regionali all' uopo istituiti a norma del successivo articolo 18.
2. A tal fine l' interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:
  - a) planimetria catastale 1: 2000 con l' indicazione dell' area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;
  - b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata [13].
3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate la Comunità montana competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell' art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente Comunità montana, nell' apposito conto corrente [14].
4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell' art. 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.
5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all' art. 6 [14].
6. L' inadempimento alle prescrizioni previste dall' art. 5 comporta la revoca del riconoscimento con l' applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera s) del secondo comma dell' articolo 20.
7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell' interessato al riconoscimento di tartufaia controllata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.
8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata l' interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

## **Articolo 10**

### *Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli*

1. In attuazione di quanto disposto dall' art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'art. 6..
3. Omissis [15].
4. Omissis [15].
5. Omissis [15].
6. L'accesso alle zone di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere [16].

## **Articolo 11**

### *Delimitazione dei comprensori consorziati*

1. La Comunità montana competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all' art. 6, ai fini della tabellazione prevista dal terzo comma dell' art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell' art. 4 della stessa legge.
2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

## **Articolo 12**

### *Ricerca e raccolta di tartufi*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l' impiego del " vanghetto" o " venaghella" o dello " zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:
  - a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco [17];
  - b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
  - c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
  - d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone [17].
  - e) dal 1°ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
  - f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera;
  - g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianco o marzuolo;
  - h) dal 1o ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;
  - i) dal 1o novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.
3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole [18].

4 bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:

MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1-14	4,39	19,36
	15-30	4,36	19,45
Luglio	1-14	4,39	19,47
	15-31	4,48	19,42
Agosto	1-14	5,04	19,28
	15-31	5,18	19,10
Settembre	1-14	5,36	18,44
	15-30	5,50	18,20
Ottobre	1-14	6,07	17,52
	15-31	6,23	17,29
Novembre	1-14	6,43	17,04
	15-30	7,00	16,49
Dicembre	1-14	7,19	16,39
	15-31	7,32	16,38

[19]

4 ter. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora [19].

5. Le buche o le forate aperte per l' estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

6. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell' art. 10.

7. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell' iscrizione all' anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

8. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità [20].

9. La Comunità montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico- fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta [20].

## Articolo 13

### *Idoneità per la raccolta*

1. Per ottenere l' autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve

sostenere un esame di idoneità presso la Comunità montana competente per territorio, davanti alla commissione di cui all' art. 6.

2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normativi nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

2 bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità montane e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi [21].

3. Il rilascio dell' autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana, entro il 31 dicembre dell' anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l' apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta [22] .

5. Sono esenti dalla prova d' esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

## **Articolo 14**

### *Autorizzazione alla raccolta*

1. A seguito dell' esito positivo dell' esame di cui al precedente art. 13, la Comunità montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.

2. Per i residenti in comuni non facenti parte del alcuna Comunità montana, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunità montana più vicina a detti Comuni.

## **Articolo 15**

### *Iniziative finanziarie*

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l' incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l' approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico - scientifiche [23].

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate [24]:

- a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
- b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopo scientifici, gestiti da Enti pubblici;
- c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
- d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;

e) realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/ o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;

f) impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Regolamento CEE 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.

f bis). La costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità montane e le Associazioni tartufai [25].

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi a contributo regionale, purchè ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo art. 19, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata [26].

5. . L'azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge [27].

## **Articolo 16**

### *Modalità di finanziamento*

1. I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale:

a) per le voci a), b), c), d), e) fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa ammessa;

b) per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L' erogazione del contributo, relativo all' art. 15, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici della Comunità montana [28].

## **Articolo 17**

### *Progetti speciali*

1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianto tartufigicoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o della Comunità economica europea, vale quanto disposto dall' art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47.

## **Articolo 18**

### *Albi regionali*



1. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità montane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9 [29].
2. Nel rispettivo albo annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relative ai terreni, nonchè la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l' eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.
3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1 [29] .

## **Articolo 19**

### *Zone geografiche [30]*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.
2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.
3. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

## **Articolo 19 Bis**

### *Vigilanza [31]*

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell' art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.

## **Articolo 20**

### *Sanzioni amministrative [32]*

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunità montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni [33].
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
  - a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00 [34].
  - b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00 [34];
  - c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm° 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie, per ogni decara di terreno o frazione superiori a mq 10: da euro 5,00 a

euro 52,00 [34];

d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq 50: da euro 5,00 a euro 52,00 [34];

e) apertura di buche senza l' ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00 [34];

f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserini prescritto semprechè non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla di contestazione, dell' infrazione all' autorità regionale preposta all' applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00 [34];

g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto da euro 258,00 a euro 2.582,00 [34];

h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00 [34];

i) raccolta di tartufi immaturi o avariatida euro 155,00 a euro 1.549,00 [34];

l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00 [34] [37];

m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziate, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00 [34];

n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall' art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 516,00 a euro 5.165,00 [34];

o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte d soggetti diversi da quelli di cui all' art. 8 della legge 16 dicembre 1985 n. 752: da euro 258,00 a euro 2.582,00 [34];

p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 1213 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice civile penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00 [34];

q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l' obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore [34];

r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell' art. 10: da euro 258,00 a euro 2.582,00 [34];

s) inadempienza alle prescrizioni di cui all' art. 5: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata [34];

t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più , da euro 155,00 a euro 1.549,00 [34];

u) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell' art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00 [34];

v) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali [34];

z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00 [34].

3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell' autorizzazione per un

periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell' ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell' autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione [35].

7. Omissis [36].

## **Articolo 21**

### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4.

2. Sono soppresse le parole:

1) << della tartuficoltura e >> all' art. 7 primo comma lettera c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;

2) << dei tartufi >all' art 2 primo comma, lett. h, della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;

3) << dei tartufi >alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

## **Articolo 22**

### *Tassa di concessione [38]*

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l' abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d' ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio, La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2. La tassa annuale non è dovuta se l' attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell' anno di riferimento.

3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall' art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.

4. Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai [39].

5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l' applicazione della legge regionale n. 57/ 80, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l' abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all' istruttoria e ai relativi adempimenti.

7. Il trasferimento delle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al

comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.

## **Articolo 22 Bis**

### *Norme regolamentari [40]*

1. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme regolamentari per l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare».

## **Articolo 23**

### *Norma transitoria*

1. Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle tasse di cui all' art. 22 nel corso del 1993 sono tenuti entro 30 giorni dalla data dell' entrata in vigore della presente legge ad effettuare alla tesoreria regionale un versamento integrativo in dodicesimi relativo al periodo intercorrente tra la data di scadenza del tesserino ed il 31 dicembre 1994.

## **Articolo 24**

### *Norma finanziaria*

1. All' onere per l' attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio previsionale dell' esercizio 1994, a capitoli istituiti in attuazione della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, e successive modificazioni.

2. Per gli esercizi dal 1994 in poi, l' entità della spesa per l' attuazione della presente legge sarà stabilita con legge di bilancio a norma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

## **Articolo 25**

### *Norme finali*

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle della presente legge.

2. La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

[1] Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.

[2] Articolo sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.

[3] Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.

[4] Comma modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.

- [5] Comma così modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [6] Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [7] Comma sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 10 del 26-03-1997 e, successivamente modificato dall'articolo 5 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [8] Comma modificato dall'articolo 5 della L.R. n. 8 del 26-05-2004 e, successivamente dall'articolo 5 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [9] Comma modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 10 del 26-03-1997 e, successivamente dall'articolo 5 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [10] Comma modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [11] Comma modificato dall'articolo 7 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [12] Comma aggiunto dall'articolo 7 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [13] Lettera così modificata dall'articolo 4 della L.R. n. 10 del 26-03-1997 e, successivamente dall'articolo 8 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [14] Comma sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [15] Comma abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [16] Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [17] Lettera sostituita dall'articolo 10 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [18] Comma modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [19] Comma aggiunto dall'articolo 10 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [20] Comma sostituito dall'articolo 10 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [21] Comma aggiunto dall'articolo 11 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [22] Comma sostituito dall'articolo 7 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [23] Comma sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [24] Alinea sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [25] Lettera aggiunta dall'articolo 12 della L.R. n. 8 del 26-05-2004
- [26] Comma così modificato dall'articolo 8 della L.R. n. 10 del 26-03-1997 e successivamente sostituito dall'articolo 50 della L.R. n. 28 del 19-11-2001.
- [27] Comma sostituito dall'articolo 12 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.

- [28] Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [29] Comma sostituito dall'articolo 10 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [30] Articolo sostituito dall'articolo 13 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [31] Articolo aggiunto dall'articolo 11 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [32] Articolo modificato dall'articolo 14 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [33] Comma sostituito dall'articolo 12 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [34] Lettera modificata dall'articolo 12 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [37] Lettera modificata dall'articolo 12 della L.R. n. 13 del 22-02-2005.
- [35] Comma sostituito dall'articolo 14 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [36] Comma abrogato dall'articolo 12 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [38] Articolo sostituito dall'articolo 13 della L.R. n. 10 del 26-03-1997.
- [39] Comma sostituito dall'articolo 15 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.
- [40] Articolo aggiunto dall'articolo 16 della L.R. n. 8 del 26-05-2004.